

La certificazione delle piante tartufigene in Emilia-Romagna: una opportunità per produttori e consumatori

Presentazione di Pietro Bagnacavalli
Bedonia(PR), 16 ottobre 2013

La tartuficoltura rappresenta un'importante opportunità per il recupero di terreni marginali o per la diversificazione dell'attività agricola.

Di conseguenza è necessario che una tartuficoltura produttiva e remunerativa non possa essere lasciata al libero arbitrio della natura, ma è indispensabile utilizzare piante preventivamente inoculate con tartufo (micorrizate).

Il concetto è valido sia per chi si appresta a piantare piante tartufigene a scopo amatoriale che per l'utilizzatore professionale.

Come si è sottolineato in precedenza, però, è necessario in primo luogo poter disporre di piante micorrizate di qualità.

Queste piante tartufigene sono generalmente prodotte da vivai specializzati che inoculano giovani piantine, mantenute in condizioni idonee, con sospensioni di spore ottenute da tartufi maturi.

Fino ad oggi l'utente meno esperto poteva avere difficoltà ad orientarsi sul mercato, perché accanto a piante valide, correttamente micorrizate venivano talora commercializzati esemplari poco o nulla micorrizzati spacciati da sedicenti vivaisti come piante di pregio, per di più a prezzi altissimi.

Per ovviare a questo problema di qualità la Regione Emilia-Romagna, con la legge n. 2/2011, di modifica della legge n. 24/1991, che disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi, all'art. 7 ha previsto la regolamentazione della produzione e la certificazione delle piante tartufigene.

Le leggi che attualmente regolano la produzione di piante micorrizzate sono :

L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria) che regola la produzione vivaistica di piante (in generale e, quindi, anche quelle tartufigene)

Di conseguenza solo aziende munite dell'autorizzazione regionale potranno in futuro produrre piante tartufigene sul territorio della Regione Emilia-Romagna

La L.R. 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.

Ciò significa che per poter produrre piante tartufigene delle specie elencate come forestali occorre utilizzare piante conformi alla normativa contenuta nella legge sopraindicata e quindi essere in possesso dell' autorizzazione regionale specifica per la produzione di piante forestali.

PIANTE FORESTALI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA TARTUFICOLTURA

Nome botanico	Nome comune
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo(specie non considerata forestale)
<i>Fagus sylvatica</i> L. fsy	Faggio
<i>Pinus</i> spp.	Pini
<i>Quercus</i> spp	Farnia
<i>Salix</i> spp.	Salici
<i>Tilia</i> spp.	Tiglio

In particolare la legge prevede che:

- *La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.*

Con delibera di Giunta 27 febbraio 2012, n. 212 la Regione ha fissato le regole a cui dovranno attenersi coloro che vorranno dedicarsi alla produzione di piante tartufigene a fini commerciali.

In particolare la Delibera n. 212

- istituisce la certificazione delle piante tartufigene;
- fissa le disposizioni in materia di produzione di piante micorrizate certificate;
- affida al Servizio Fitosanitario Regionale il compito di predisporre il disciplinare di produzione delle piante micorrizate certificate.

A seguito di questo provvedimento, è stata adottata dal Servizio fitosanitario una prima determinazione, la n. 2793 del 7 marzo 2012, che è stata sostituita pochi giorni fa dalla n.5796 del 24 maggio 2013, contenente il disciplinare di riferimento a cui i produttori di piante micorrizate dovranno ottemperare per ottenere la certificazione.

Il disciplinare di produzione approvato stabilisce i parametri tecnici a cui attenersi per l'intero processo produttivo delle piante micorrizate con tartufi.

Il disciplinare è stato strutturato in cinque allegati

Il primo illustra le definizioni tecniche utilizzate nel disciplinare.

Il secondo riporta i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorrizate, come deve avvenire l'inoculo e descrive la produzione delle piante inoculate.

Sono quindi precisati i requisiti che deve possedere una pianta per essere certificata, si stabiliscono i criteri per la valutazione del grado di micorrizzazione e per la compilazione del registro delle piante micorrizate.

Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro certificazione rimane di competenza dei vivaisti, che potranno avvalersi per questa attività di laboratori esterni riconosciuti ed accreditati dal Servizio Fitosanitario.

Il Servizio Fitosanitario ha la facoltà di controllare a campione i lotti di piante certificate e di verificarne l'attinenza al disciplinare e la correttezza del processo produttivo.

Le piante possono essere micorizzate esclusivamente con le seguenti specie appartenenti al genere *Tuber*:

- *Tuber melanosporum* Vittad.
- *Tuber aestivum* Vittad. (anche nella forma *uncinatum*)
- *Tuber borchii* Vittad.
- *Tuber brumale* Vittad.
- *Tuber macrosporum* Vittad.
- *Tuber mesentericum* Vittad.

Non è stato inserito *T. magnatum* perché, allo stato attuale della conoscenza in materia di tartuficoltura, non è possibile ottenere piantine micorrizzate con i requisiti minimi richiesti dal disciplinare.

L'allegato 3 riporta la scheda per la idoneità di un lotto di piante micorrizate, contenente la valutazione delle singole piante esaminate; tale scheda riassume così in un unico modulo quello che nella precedente determina erano gli allegati 3 e 4.

Nell'allegato 4 sono riportate le caratteristiche del "cartellino-certificato" che deve essere apposto sulle piante micorrizate certificate mentre nell'allegato 5 sono elencati i dati che devono essere presenti nel registro del materiale per l'inoculazione delle piante certificate.

Il disciplinare, pur cercando di limitare al massimo le incombenze burocratiche a carico del vivaista, definisce con chiarezza tutte le procedure di produzione, per fornire al potenziale acquirente piante micorrizate di qualità, tracciabili in ogni fase produttiva.

E' infine necessario chiarire che non è possibile garantire la produzione di tartufo, cosa influenzata da numerosi fattori pedologici e ambientali, ma si assicura che le piante sono micorrizate con tartufo; la certificazione inoltre evita la presenza di funghi e tartufi inquinanti non autoctoni, che potrebbero danneggiare l'ambiente naturale, entrando in competizione con le specie indigene di tartufo.

Infine un doveroso ringraziamento alle persone che, con la loro disponibilità, hanno reso possibile concretizzare la certificazione delle piante tartufigene.

In particolare si ringraziano:

Dr.ssa Maria Capecchi (Servizio Territorio Rurale ed Attività Faunistiche Venatorie - Regione E.R.)

Pf.ssa Alessandra Zambonelli (Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare - Università di Bologna)

Grazie a tutti per l'attenzione



Per il futuro:

Al primo posto delle cose da fare c'è un tentativo di avere una Legge Nazionale che uniformi le attuali disposizioni in materia di piante tartufigene.

Conseguentemente alla possibilità di avere una piante certificata a livello nazionale, si deve operare per fare conoscere il nostro prodotto, sia a livello nazionale, che pare un assurdo , che introdurlo , in competizione con i produttori francesi e spagnoli, sui mercati internazionali.

Vale solo la pena di ricordare che la tartuficoltura sta esplodendo nei paesi dell' emisfero australe e citiamo Australia , Nuova Zelanda, Sud Africa E recentemente anche Brasile, e le piante utilizzate da questi paesi provengono dai produttori sopracitati; un ulteriore mercato che si stà aprendo è quello dei paesi dell' est o ex cortina di ferro, e sarebbe un peccato perdere occasioni commerciali di questa portata.